



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO - ASSISTENZIALE E
SVILUPPO ECONOMICO**

UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile

N. 206 di data 14/12/2020

Oggetto: GESTIONE DI PARTE DELLE ORE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE - PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.P. 3/2020, COME MODIFICATA CON L.P. 6/2020, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ESTERNALIZZATA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE ONLUS DI CAVIZZANA – PROROGA DAL 1° GENNAIO 2021 FINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021. – CIG. 7178268E22.

Assunta da:

Malé, 14 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Cristina Rizzi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: GESTIONE DI PARTE DELLE ORE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE - PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.P. 3/2020, COME MODIFICATA CON L.P. 6/2020, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ESTERNALIZZATA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE ONLUS DI CAVIZZANA – PROROGA DAL 1° GENNAIO 2021 FINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021. – CIG. 7178268E22.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso:

- che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 232 di data 30.12.2010 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, mantenendo comunque riservate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) della sopracitata L.P. n. 3/2006;
- che la L.P. n. 3/2006 all'articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante le Comunità, delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;

Richiamata la determinazione n. 777 di data 19.12.2017 si provvedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 95 - c. 2 e 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 28, comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P. 22.5.1991 n. 10-40/Leg., dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e del Decreto del Presidente della Provincia del 21.10.2016 n. 16-50/Leg., alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Il Sole" di Cavizzana a decorrere dal 01.01.2018 al 31.12.2020, la gestione di parte del Servizio di Assistenza Domiciliare, alle clausole e condizioni elencate nella convenzione, giusto Rep. n. 491/PR del 27.12.2017, al costo complessivo di €. 191.280,60.-, con un costo di €. 63.760,20.- per ciascun anno (pari a 2.200 ore annuali);

Precisato che il corrispettivo per ora di servizio di assistenza domiciliare erogata e per gli incontri concordati con l'assistente sociale di zona nei limiti di cui all'art. 19 della convenzione Rep. n. 491/PR/2017 è fissato in €. 27,50 oltre all'IVA nella misura di legge. Tale importo è comprensivo di ogni onere posto a carico del soggetto aggiudicatario (spese di viaggio e spostamenti del personale, uso mezzi, riunioni, aggiornamento, materiale e strumenti di lavoro, DPI, ecc.). La spesa annua presunta risulta pari a €. 60.500,00.- escluso IVA, oltre ad €. 224,00.- + IVA per oneri di sicurezza, per complessivi €. 60.724,00.- + IVA per un totale di €. 63.760,20.-

Richiamato l'art. 17 del contratto Rep. n. 491/PR/2017 il quale recita: *"La proroga è limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure e l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Fornitore contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Soggetto aggiudicatore."*;

Ricordato che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 aveva dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e che il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, aveva dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che, da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020 del Consiglio dei Ministri è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista la normativa e le specifiche disposizioni nazionali e provinciali in merito alle misure di contenimento di contagio COVID-19 che hanno avuto ricadute anche sull'erogazione dei servizi socio-assistenziali;

Fatto presente che la situazione epidemiologica, evolvendosi in maniera rapida e diffusa, ha portato ad incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e che pertanto sono state assunte, a livello normativo

nazionale e provinciale, in successione, varie misure di disciplina in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID;

Preso atto che in questo frangente si è rilevata una oscillazione nell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare, dapprima con prestazioni di solo livello essenziale nella primavera e successivamente con un marcato piano di ripresa nel corso dell'estate, dovuto alla sospensione di altri servizi quale il Centro servizi per anziani, ove hanno fortemente inciso le disposizioni provinciali di sospensione dell'attività di aggregazione rivolta ad anziani e le modalità comportamentali limitative raccomandate a protezione della salute di utenti, famigliari e operatori;

Presa visione della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 modificata dalla L.P. 6.08.2020, n. 6, ed in particolare il comma 1 dell'art. 27 che recita: *"In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia, già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge (n. 14.05.2020), ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31.12.2021 ...omissis"*;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, numero 1 e 17 dello Statuto di autonomia e del D.Lgs. 7.9.2017, n. 162 viene attribuita competenza alla PAT competenza in materia di contratti pubblici;

Ravvisata l'esigenza rappresentata dalla situazione di emergenza e tenuto conto delle indicazioni fornite dagli Organi competenti al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 (Coronavirus), la Comunità della Valle di Sole con particolare riferimento alle attività organizzate dalla cooperativa sociale Il Sole nell'ambito dell'assistenza domiciliare, ha costantemente informato i soggetti gestori dei servizi circa le misure da adottare;

Considerato che è vigente l'ultima versione delle Linee di Indirizzo per l'erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari – versione 3 - dicembre 2020, prot. n. 0786511 di data 4.12.2020, emanate dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali, il cui rispetto è richiesto anche alla cooperativa sociale Il Sole per il servizio di assistenza domiciliare;

Valutato lo scenario come sopra rappresentato e l'opportunità di operare con gli strumenti legislativi a disposizione, stante l'evolversi della calamità ed emergenza sanitaria di portata internazionale ancora in corso, che consentono di garantire i predetti servizi con continuità assistenziale, tempestività e appropriatezza;

Ritenuto opportuno, in linea con l'azione programmatica contenuta nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio di Comunità nella seduta del 27.02.2020 con deliberazione n. 3, unitamente al bilancio di previsione 2020/2022, ed allo scopo di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, provvedere alla proroga del contratto inerente l'assistenza domiciliare esternalizzata a soggetto esterno, in scadenza in data 31 dicembre 2020, disponendo la prosecuzione del contratto di cui al Rep. n. 491/PR del 27.12.2017, alle medesime condizioni ivi contenute, fino a nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31.12.2021, ai sensi del citato art. 27 della L.P. 3/2020, modificata con la L.P. 6/2020;

Sentita, a tal fine, la cooperativa sociale Il Sole che con nota di data 21.9.2020, acquisita al prot. n. 5379 di data 21.9.2020, dichiara la disponibilità alla prosecuzione del servizio alle condizioni contrattuali in essere, come da richiesta di disponibilità inviata dalla Comunità in data 2.9.2020 prot. n. 4989;

VISTE le deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 518 del 24 aprile 2020 recante "Misure per la riorganizzazione, la rimodulazione e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- n. 931 del 03 luglio 2020 recante "Conferma della deliberazione della Giunta provinciale n. 518 del 24 aprile 2020", quest'ultima adottata a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 13

maggio 2020, n. 3, il cui art. 26 fa salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore della medesima legge;

- n. 1105 di data 03.08.2020 relativa alla proroga degli effetti delle deliberazioni n. 518 e 931 appena citate, fatta salva la possibilità delle Comunità/Territori di applicare il regime ordinario delle rette previsto dalla deliberazione n. 1116 del 29.07.2019, qualora sussistessero le condizioni per la gestione ordinaria dei servizi, compatibilmente con le vigenti disposizioni sanitarie;

Determinato, ai fini dell'impegno di spesa, in €. 63.760,20.-, (compreso di IVA) il corrispettivo da corrispondere per il periodo di proroga da gennaio a dicembre 2021 alla cooperativa Il Sole con sede in Cavizzana, previa sottoscrizione del contratto per la proroga del servizio di assistenza domiciliare;

Considerato che il pagamento del corrispettivo alla cooperativa Il Sole avverrà secondo quanto previsto all'art. 18 del contratto Rep. n. 491/PR del 27.12.2017, fatte salve ulteriori disposizioni connesse all'andamento della situazione emergenziale e misure di sospensione e fatturazione degli interventi;

Dato atto che ai sensi dell'art. 103 in combinato disposto con l'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 il soggetto affidatario dovrà costituire garanzia definitiva di €. 3.036,20.-, la quale resterà vincolata fino alla verifica della regolare esecuzione del contratto di proroga disposto con il presente atto;

Acquisita agli atti di questo Servizio la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante attestazione del DURC regolare (certificato INAIL_23999515 con decorrenza 26/11/2020 e scadenza 23/03/2021);

VISTO ED ESAMINATO lo schema di contratto da stipulare con la cooperativa aggiudicataria del servizio, che viene approvato con la presente determinazione;

VISTO l'art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modifiche con L. 77/2020, che dispone l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;

VISTI:

- la Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*;
- la Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*;
- il D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) in vigore dal 19.04.2016, art.36, contratti sotto soglia;
- La legge provinciale n. 23/1990 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. del 22/05/91;
- La legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e ss.mm.
- la L.P. 23 marzo 2020, n. 2
- la L.P. 13 maggio 2020, n. 3 modificata dalla L.P. 6.08.2020, n. 6;

Visti altresì:

- il nuovo "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- la delibera della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019: “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021”;

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018;

Richiamata la deliberazione di Comitato esecutivo n. 34 del 11.03.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e ss.mm.;

Visto il Decreto n. 26 di data 09.12.2019 con il quale il Presidente della Comunità ha conferito alla sottoscritta dott.ssa Cristina Rizzi, Funzionario amministrativo della Comunità della Valle di Sole, l'esercizio delle funzioni dirigenziali della struttura di primo livello denominata Servizio Istruzione, Cultura, Socio-assistenziale e Sviluppo economico;

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dal Comitato Esecutivo

DETERMINA

- di prorogare, per i motivi in premessa esposti ed ai sensi dell'art. 27 della L.P. 3 del 13.05.2020, modificata con L.P. 6 del 06.08.2020, il contratto Rep. n. 491/PR del 27.12.2017, alle condizioni ivi contenute, per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- di approvare nel testo allegato lo schema di contratto da stipulare con la cooperativa sociale Il Sole con sede a Cavizzana, aggiudicataria del servizio, che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
- di determinare ai fini dell'impegno di spesa in €. 63.760,20.-, (compreso di IVA) il corrispettivo da corrispondere per il periodo da gennaio a dicembre 2021 alla cooperativa, previa sottoscrizione del contratto per la proroga della gestione dell'attività esternalizzata di assistenza domiciliare che prevede per l'anno 2021 n. 2200 ore presunte di assistenza domiciliare contro corrispettivo orario di €. 27,50.- +IVA oltre ad €. 224,00.- +IVA annuali per oneri annuali di sicurezza;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 103 in combinato disposto con l'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della stipula del contratto l'Associazione medesima deve costituire la garanzia definitiva nell'importo di €. 3.036,20.-;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione negli esercizi finanziari nei quali vengono a scadenza, come di seguito specificato:

CREDITORE	COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE – ONLUS		
P.IVA/COD.FISC.	01750480228		
CAUSALE	GESTIONE DI PARTE DELLE ORE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO: DAL 1° GENNAIO 2021 FINO ALLA NUOVA AGGIUDICAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021		
Piano dei Conti finanziario	1.3.2.15.8	Bilancio	2020-2022

Esercizio	2021	CAP./ART.	153320
IMPORTO €	€. 63.760,20.-		

6. di dare atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2021;
7. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. il CIG assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è **7178268E22** e che il contraente ha già assunto gli obblighi in materia di flussi finanziari di cui alla legge medesima;
8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto;
9. di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
10. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.lgs. 02.07.2010, n.104.